

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2012, n. 35-3707

Cessione delle piante prodotte nei vivai forestali regionali. Approvazione delle modalita' e delle tariffe di cessione. Revoca D.G.R. n. 4-13188 del 8.2.2010.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la L.r. 4/2009 relativa alla gestione e promozione economica delle foreste che all'art. 22 sancisce che la Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone indigene del territorio piemontese, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 e nel rispetto del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);

visto che la medesima L.r. 4/2009 all'art. 24, comma 2, individua tra le attività della Regione la produzione di materiale forestale di propagazione per finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale;

visto che il mantenimento della biodiversità è riconosciuto a livello mondiale come uno dei principali obiettivi da perseguire da parte delle nazioni per tutelare il pianeta, come dimostrano le convenzioni e direttive internazionali a cui aderisce anche l'Italia, e non per ultima la decisione dell'ONU di dichiarare il decennio 2011-2020 "Decennio della Biodiversità";

tenuto anche conto che ogni anno la biodiversità degli habitat naturali piemontesi è messa a repentaglio dall'introduzione e diffusione di specie esotiche molto invasive, ed è quindi necessario attivarsi per contrastarne l'espansione anche attraverso interventi mirati di eradicazione delle specie infestanti e sostituzione con specie autoctone adatte alle diverse stazioni;

considerato che la tutela della biodiversità è anche uno dei principali obiettivi delle attività svolte nei vivai forestali della Regione Piemonte, le cui piante allevate appartengono a decine di specie arboree e arbustive tipiche della flora piemontese, sia della fascia montana e pedemontana, sia di quella collinare e pianiziale;

visti inoltre gli studi effettuati negli ultimi anni, anche con finanziamento della Regione Piemonte, che hanno dimostrato che per il buon esito degli interventi di imboschimento è determinante, a parità di specie, l'utilizzo di materiale di provenienza locale, più reattivo e adattabile rispetto a quello di altre provenienze;

considerato che proprio per rispondere all'esigenza di disporre di materiale vivaistico adatto ai vari utilizzi forestali, nei vivai della Regione Piemonte le piante vengono prodotte prevalentemente a partire da materiale di moltiplicazione (semi, parti di pianta) prelevato da popolamenti di raccolta individuati in ambito regionale, spesso raccolto direttamente da personale tecnico interno appositamente formato;

visto che i vivai forestali regionali producono annualmente centinaia di migliaia di piante forestali autoctone con i requisiti sopra elencati, controllate e certificate sia dal punto di vista fitosanitario che da quello della provenienza, per poter offrire un prodotto vivaistico adatto alle condizioni stazionali tipiche del territorio piemontese;

considerato che la Regione Piemonte ha partecipato nel triennio 2004-2006 al progetto Interreg Italia-Francia "Verchamp", che perseguiva l'obiettivo di valorizzare i terreni marginali delle zone svantaggiate, realizzando colture eco-compatibili ed economicamente redditizie, mediante la coltivazione di funghi ad alto valore commerciale e di richiamo per il turismo enogastronomico, e che tra gli altri risultati ha prodotto il completamento della cartografia delle attitudini tartufigene del territorio collinare e pedemontano del Piemonte;

tenuto conto che a partire dal 2005, nell'ambito del progetto "Verchamp", si sono condotte delle sperimentazioni per la produzione vivaistica di materiale forestale micorrizzato con specie del genere *Tuber* presso il vivaio forestale regionale "Gambarello" di Chiusa Pesio;

considerato che dalla prosecuzione della suddetta attività deriva ogni anno la produzione di alcune migliaia di semenzali micorrizzati con *Tuber melanosporum* e *Tuber aestivum*, oltre che di talee radicate ottenute per moltiplicazione clonale di piante naturalmente produttrici di tartufo bianco pregiato presenti in collezione al vivaio "Gambarello";

visto che per molti territori piemontesi di area collinare e pedemontana la produzione di *Tuber magnatum*, *Tuber melanosporum* e *Tuber aestivum* costituisce, oltre a una reale implementazione di reddito, un efficace indotto per il turismo e l'enogastronomia locali e che la messa a dimora di piantine micorrizzate con i tartufi neri o ottenute dalla moltiplicazione clonale di piante naturalmente produttrici di tartufo bianco pregiato può costituire un importante presupposto per incrementare la produzione tartufigola;

tenuto conto che si ritiene prioritario destinare parte della produzione di piante micorrizzate al risarcimento delle fallanze nelle tartufaie realizzate nell'ambito del progetto "Verchamp", d'interesse scientifico per la valutazione dei risultati che si otterranno nel corso dei prossimi anni;

considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.r. 4/2009 il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche provvede direttamente alla gestione dei propri vivai forestali "Carlo Alberto" a Fenestrelle, "Fenale" ad Albano V.se e "Gambarello" a Chiusa Pesio, avvalendosi del personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale da esso dipendenti;

visto l'art. 16, comma 2, della L.r. 23/2008 che prevede che la Giunta definisca le direttive generali per lo svolgimento di servizi e attività e le tariffe e oneri a carico di terzi;

per compensare parte delle spese di allevamento sostenute e garantire il mantenimento dei vivai forestali, che costituiscono per il Piemonte la struttura pubblica di riferimento per la realizzazione di interventi di sistemazione del territorio, garantendo la fornitura di materiale forestale di qualità si ritiene opportuno stabilire che la produzione vivaistica venga ceduta a titolo oneroso secondo le modalità e i prezzi definiti rispettivamente negli allegati A e B alla presente deliberazione;

considerato che i prezzi di cui all' allegato B sono stati stabiliti a seguito di analisi di mercato svolte nell'ambito dei vivai pubblici e privati che trattano materiale vivaistico confrontabile a quello prodotto dai vivai forestali regionale, sia in Piemonte che in altre Regioni italiane;

si ritiene, inoltre, opportuno prevedere la cessione gratuita nei seguenti casi:

1. fornitura di piante forestali a Enti Pubblici e ONLUS per attività di educazione, didattica ambientale, sperimentazione e per interventi di carattere naturalistico-forestale che non beneficiano di un finanziamento, realizzate sul territorio della Regione Piemonte, entro i limiti definiti dall'allegato A;
2. fornitura di piante forestali ai Comuni Piemontesi per gli adempimenti previsti dalla L. 113/92, che sancisce l'obbligo per i Comuni di porre a dimora un albero per ogni neonato;
3. fornitura di piante forestali a Comuni e Istituti Scolastici del Piemonte aderenti alla "Giornata Nazionale dell'Albero";
4. fornitura di piante forestali a soggetti pubblici o privati per interventi di ricostituzione di boschi danneggiati da incendi e altre calamità naturali, che non beneficiano di specifico finanziamento, da realizzare in territorio piemontese;

la Giunta regionale unanime,

vista la l.r. n. 23/2008, art. 16;

vista la l.r. n. 16/2008, articoli 1 e 2;

vista la l.r. n. 4/2009, articoli 24 e 45;

delibera

di stabilire che le piante prodotte nei vivai forestali della Regione Piemonte vengano assegnate ai richiedenti con cessione a titolo oneroso a partire dal 1 ottobre 2012, prevedendo la cessione a titolo gratuito solo nei seguenti casi:

1. fornitura di piante forestali a Enti Pubblici e ONLUS per attività di educazione, didattica ambientale, sperimentazione e per interventi di carattere naturalistico-forestale che non beneficiano di un finanziamento, realizzate sul territorio della Regione Piemonte, entro i limiti definiti dall'allegato A;
2. fornitura di piante forestali ai Comuni Piemontesi per gli adempimenti previsti dalla L. 113/92, che sancisce l'obbligo per i Comuni di porre a dimora un albero per ogni neonato;
3. fornitura di piante forestali a Comuni e Istituti Scolastici del Piemonte aderenti alla "Giornata Nazionale dell'Albero";
4. fornitura di piante forestali a soggetti pubblici o privati per interventi di ricostituzione di boschi danneggiati da incendi e altre calamità naturali, che non beneficiano di specifico finanziamento, da realizzare in territorio piemontese;

di approvare le modalità di richiesta e assegnazione (Allegato A) e il listino prezzi delle piante con cessione a titolo oneroso (Allegato B) allegati alla presente deliberazione;

di dare priorità, per la cessione di piante micorrizzate, alle domande che perverranno per il risarcimento delle fallanze nelle tartufaie realizzate nell'ambito del progetto Verchamp;

di demandare al Settore Gestione proprietà forestali regionali e vivaistiche (sede di Vercelli) della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste la definizione delle modalità organizzative e procedurali per l'attuazione della presente deliberazione;

di stabilire che dall'entrata in vigore della presente deliberazione non trova più applicazione la D.G.R. 4-13188 dell'8 febbraio 2010 "Cessione a titolo oneroso delle piante ad attitudine tartufigena prodotte nei vivai forestali regionali. Approvazione delle modalità e delle tariffe di cessione".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

LISTINO PREZZI PER L'ASSEGNAZIONE ONEROSA DELLE PIANTE PRODOTTE DAI VIVAI FORESTALI REGIONALI

PREZZI PIANTE FORESTALI

1) semenzali a radice nuda di latifoglie e conifere:	
a) da ricoltivare	euro 0,20
b) messa a dimora diretta	euro 0,50
2) trapianti a radice nuda di latifoglie e conifere:	
a) S1/S2+T1	euro 1,00
b) S1/S2+T2	euro 2,00
3) piantine di latifoglie e conifere allevate in contenitori alveolari	euro 1,00
4) piantine di latifoglie e conifere allevate in multicontenitori da 650 cc/alveolo	euro 1,20
5) piantine di latifoglie e conifere in multicontenitori da 1600 cc/alveolo	euro 2,40
6) piantine di latifoglie e conifere in vasi da ca. 1 litro	euro 1,60
7) piantine di latifoglie e conifere in vasi da:	
a) 6,5 litri	euro 6,00
b) 8,5 litri	euro 8,00
8) piante di latifoglie e conifere in vasi da:	
a) 14-20 litri	euro 25,00
b) 21-25 litri	euro 35,00
9) talee radicate pioppo e salice di 1 anno:	
a) radice nuda	euro 0,50
b) contenitore	euro 1,00
10) talee di salici da ingegneria naturalistica	euro 0,30
11) piante zollate:	
a. latifoglie arboree fascia montana (es. betulla, olmo montano, tiglio cordato)	
altezza 100-160 cm	euro 20,00
altezza 160-250 cm	euro 25,00
b. specie arbustive fascia montana (es. olivello spinoso, ginepro, sambuco rosso)	
altezza 20-50 cm	euro 20,00
altezza 50-80 cm	euro 25,00
c. conifere arboree fascia montana (es. abete bianco, abete kosteriano) e faggio	
altezza 80-110 cm	euro 35,00
altezza 110-140 cm	euro 50,00
d. pino cembro	
altezza 50-65 cm	euro 35,00
altezza 65-80 cm	euro 50,00

I prezzi indicati sono franco vivaio e IVA esclusa

e. tuia occidentale	
altezza 100-140 cm	euro 25,00
altezza 140-180 cm	euro 35,00

PREZZI PIANTE TARTUFIGENE

1) Latifoglia di specie varie allevate in contenitori micorrizzate con <i>Tuber aestivum</i> Vitt. (scorzzone o tartufo estivo)	euro 8,00
2) Latifoglia di specie varie allevate in contenitori micorrizzate con <i>Tuber melanosporum</i> Vitt. (tartufo nero pregiato)	euro 10,00
3) Talee radicate di salici o pioppi ottenute da piante produttrici di <i>Tuber magnatum</i> Pico (tartufo bianco pregiato)	euro 1,80

PREZZI PIANTE MICORRIZATE NON IDONEE ALLA TARTUFICOLTURA

1) Latifoglia di specie varie allevate in contenitori micorrizzate con <i>Tuber aestivum</i> Vitt. (scorzzone o tartufo estivo)	euro 3,20
2) Latifoglia di specie varie allevate in contenitori micorrizzate con <i>Tuber melanosporum</i> Vitt. (tartufo nero pregiato)	euro 4,00

Altezze medie delle piante vendute (eccetto piante zollate):

1) semenzali a radice nuda di latifoglie e conifere:		
a) da ricoltivare	min. 10 cm	max. 20 cm
b) messa a dimora diretta	min. 20 cm	max. 30 cm
2) trapianti a radice nuda di latifoglie:		
a) S1+T1	min. 50 cm	max. 70 cm
b) S1+T2	min. 70 cm	max. 100 cm
3) piantine di latifoglie e conifere allevate in contenitori alveolari:		
arbusti	min. 20 cm	max. 30 cm
alberi	min. 30 cm	max. 50 cm
4) piantine di latifoglie e conifere allevate in contenitori da 650 cc	min. 30 cm	max. 50 cm
5) piantine di latifoglie e conifere in contenitori da 1600 cc	min. 50 cm	max. 70 cm
6) piantine di latifoglie e conifere in vasi d'acqua. 1 litro	min. 30 cm	max. 50 cm
7) piantine di latifoglie e conifere in vasi da:		
a) 6,5 litri	min. 70 cm	max. 100 cm
b) 8,5 litri	min. 100 cm	max. 150 cm
8) piante di latifoglie e conifere in vasi da 25-30 litri		
a) 14-20 litri	min. 150 cm	max. 200 cm
b) 21-30 litri	min. 200 cm	max. 250 cm
9) talee radicate pioppo e salice di 1 anno:		
a) radice nuda	min. 100 cm	max. 150 cm
b) contenitore	min. 30 cm	max. 60 cm
10) talee di salici da ingegneria naturalistica		100 cm

I prezzi indicati sono franco vivaio e IVA esclusa